

REP.

COMUNE DI SAN GIMIGNANO

(Provincia di Siena)

CONTRATTO D'APPALTO IN FORMA DI SCRITTURA PRIVATA PER  
PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI PER LA  
PRATICA DEL CALCIO E DEL TENNIS – CIG BBB8757AA1

\*\*\*\*\*

L'anno 2026 (duemilaventisei) il giorno \_\_ (\_\_\_\_\_) del mese di \_\_, in  
San Gimignano, nella Casa Comunale posta in Piazza Duomo, n. 2.

DA UNA PARTE il Dott. Valerio Bartoloni, nato a Roma il 20/07/1967, in  
qualità di Dirigente del Settore Servizi alla Cultura e alla Persona del Comune  
di San Gimignano, C.F. e P.IVA 00102500527, in nome e per conto del  
Comune medesimo, che rappresenta ai sensi e per gli effetti dell'articolo 107,  
comma 3, lett. c) del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, e del Decreto del Sindaco n.  
25 del 26/07/2024, di seguito indicato brevemente "Comune";

E DALL'ALTRA il Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_/\_\_/\_\_\_\_,  
C.F. \_\_\_\_\_, il quale interviene in questo atto in qualità di legale  
rappresentante e pertanto in nome e per conto della società Nuova  
Sangimignanese Calcio ASD, con sede legale in San Gimignano, Loc. Santa  
Lucia snc, CF e P. IVA 01623870522, di seguito brevemente "Affidatario".

I Componenti, cittadini italiani

PREMETTONO CHE

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 14/05/2026, si è  
provveduto a promuovere l'avvio di una procedura negoziata per l'affidamento

in appalto del servizio di gestione degli impianti sportivi comunali per la pratica del calcio e del tennis, rivolta a soggetti aventi un'esperienza nella gestione di impianti sportivi di almeno 1 anno, da espletarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, privilegiando, onde garantire un elevato livello qualificativo dei servizi da prestare, la valutazione del progetto qualitativo rispetto all'offerta economica, sulla base di un punteggio massimo di 80 punti attribuibili all'offerta tecnica e di 20 punti all'offerta economica, apprezzando tra l'altro (ex art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 38/2021) offerte provenienti da società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, a dare atto che l'affidamento del suddetto servizio preveda una durata di tre anni, con decorrenza dal 01/09/2026 al 31/08/2029, con possibilità di rinnovo, ad esclusiva discrezionalità del Comune, per un massimo di ulteriori tre anni, ed un importo da versare all'affidatario da parte dell'Ente, a titolo di compartecipazione alle spese di gestione, di € 50.000,00 annuali oltre IVA soggetto a ribasso in fase di gara;

- con determinazione dirigenziale a contrarre n. 334 del 19/05/2026 è stato dato avvio alla suddetta procedura negoziata, da svolgersi tramite il portale START della Regione Toscana, con un importo a base d'asta per i tre anni di durata dell'appalto pari ad € 150.000,00, e preceduta da un'indagine di mercato finalizzata all'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata stessa, e contestualmente è stata approvata la relativa documentazione di gara;

- in seguito all'avviso pubblico per indagine di mercato pubblicato in data

19/05/2026 all'Albo Pretorio online, sul sito del Comune di San Gimignano, nonché sulla piattaforma START della Regione Toscana, il quale prevede che l'Amministrazione procederà invitando alla procedura negoziata tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti che abbiano presentato manifestazione di interesse, è pervenuta, entro il termine assegnato, manifestazione di interesse da parte di n. 1 operatore economico, ammesso alla successiva procedura negoziata;

- con determinazione del Dirigente del Settore Servizi alla Cultura e alla Persona n. 430 del 25/06/2026 è stata nominata la commissione giudicatrice della procedura di gara;

- con determinazione del Dirigente del Settore Servizi alla Cultura e alla Persona n. \_\_\_\_ del \_\_/\_\_/2026, sono stati approvati i verbali n. 1 del 04/06/2026, relativo all'indagine di mercato, n. 2 del 25/06/2026, relativo alle attività preliminari di valutazione ed ammissione dei concorrenti, n. 3 del 29/06/2026, relativo all'apertura e valutazione dell'offerta tecnica, e n. 4 del 29/06/2026, relativo all'apertura e valutazione dell'offerta economica, ed è stato aggiudicato l'appalto del servizio di gestione degli impianti sportivi comunali per la pratica del calcio e del tennis, per la durata di tre anni, con decorrenza dal 01/09/2026 al 31/08/2029, con possibilità di rinnovo, ad esclusiva discrezionalità del Comune, per un massimo di ulteriori tre anni, all'operatore economico Nuova Sangimignanese Calcio a.s.d., con sede legale in San Gimignano (SI), Loc. Santa Lucia snc, C.F. e P.IVA 01623870522, per un importo di € 148.995,00 oltre IVA 22%, così per un totale di € 181.773,90 (annui € 49.665,00 oltre IVA 22%), avendo lo stesso presentato in sede di

offerta un ribasso pari allo 0,67% sull'importo posto a base di gara;

- l'affidamento è stato effettuato alle condizioni previste nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Speciale e relativi allegati (allegato A al presente contratto) e nell'offerta tecnica presentata dall'operatore economico (allegato B al presente contratto);

- l'operatore economico è in possesso di tutti i requisiti di carattere speciale e generale e della capacità a contrarre con la P.A. richiesti dalla normativa vigente, così come risultante dalla documentazione conservata agli atti d'Ufficio;

- è intenzione delle parti arrivare alla stipula di un formale contratto.

Ciò premesso, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue.

#### **Art. 1 – Oggetto**

Il Comune, come sopra rappresentato, affida all'Affidatario, come sopra rappresentata, che accetta senza riserva alcuna, la gestione degli impianti sportivi comunali per la pratica del calcio e del tennis, nonché di altre eventuali discipline sportive correlate alla tipologia degli impianti.

Gli impianti sportivi in oggetto, ubicati nel territorio di San Gimignano, sono i seguenti:

a) impianto sito in località Santa Lucia, iscritto al Nuovo Catasto Edilizio Urbano di Siena al foglio 103, particella 446, categoria D/6<sup>a</sup>, composto da: n. 1 campo da calcio in superficie "sintetica", locali adibiti a spogliatoi e biglietteria, servizi igienici e pertinenze (di cui alla Planimetria in Allegato A) al Capitolato);

b) impianto sito in località Santa Lucia, iscritto al Nuovo Catasto Edilizio

Urbano di Siena al foglio 104, particella 511, categoria D/6<sup>a</sup>, composto da: n. 1 campo da calcio in superficie “sintetica” e relative pertinenze (di cui alla Planimetria in Allegato B) al Capitolato);

c) impianto sito in località Belvedere, iscritto al Nuovo Catasto Edilizio Urbano di Siena al foglio 86, particella 1114, categoria E/9, composto da: n. 1 campo da calcio in superficie sintetica (di cui alla Planimetria in Allegato C) al Capitolato);

d) impianto sito in località Santa Lucia, iscritto al Nuovo Catasto Edilizio Urbano di Siena al foglio 103, particella 521, categoria D/6<sup>a</sup>, composto da: n. 2 campi da tennis in terra battuta; n. 1 campo da tennis in superficie “sintetica”, con copertura pressostatica, idoneo anche alla pratica del calcio a 5, del volley e di altre discipline sportive; n. 1 campo da beach volley; n. 1 edificio adibito a spogliatoi e servizi igienici; n. 1 edificio adibito a biglietteria, luogo di incontro e/o punto di ristoro (di cui alla Planimetria in Allegato D) al Capitolato).

Gli impianti sono da ritenersi privi di rilevanza economica in quanto, come attestato dai rendiconti di gestione relativi agli anni precedenti rispetto a quello oggetto del presente affidamento, in atti presso l’Ufficio Sport, la relativa gestione è sprovvista delle caratteristiche proprie della gestione degli impianti sportivi di rilevanza economica (gestione adeguatamente remunerativa e quindi in grado di produrre reddito) e necessita pertanto di essere assistita dall’Ente.

## **Art. 2 – Finalità dell’affidamento**

La finalità dell’affidamento consiste nella promozione della cultura e della pratica del calcio, del tennis e di altre eventuali attività sportive e ludico-

motorio-ricreative compatibili con la tipologia degli impianti, ai sensi delle vigenti normative settoriali in materia.

### **Art. 3 – Durata dell'affidamento**

L'affidamento ha una durata di tre anni, con decorrenza dal 01/09/2026 al 31/08/2029, con possibilità di rinnovo, ad esclusiva discrezionalità del Comune, per un massimo di ulteriori tre anni.

Il Comune si riserva la facoltà di procedere alla proroga tecnica del contratto secondo le modalità previste dall'art. 120, comma 11, del D. Lgs. n. 36/2023, alle medesime condizioni economico-gestionali, nella misura strettamente necessaria, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del nuovo contraente.

### **Art. 4 – Consegna dei beni**

Gli specifici impianti e relative pertinenze, attrezzature e beni mobili oggetto dell'affidamento sono individuati nel verbale di consegna redatto e firmato dal Comune e controfirmato dall'Affidatario al momento della sottoscrizione del presente contratto. Al termine della gestione, il verbale dovrà essere aggiornato in contraddittorio tra le parti.

Gli impianti vengono consegnati all'Affidatario nello stato di fatto in cui si trovano. L'Affidatario dichiara, con la sottoscrizione del presente contratto, di averne constatata la consistenza e lo stato di conservazione e funzionamento.

### **Art. 5 – Utilizzo degli impianti**

Gli impianti devono essere utilizzati per la promozione della cultura e della pratica del calcio, del tennis e di altre eventuali attività sportive e ludico-motorio-ricreative ad essi compatibili.

L’Affidatario deve garantire la massima fruizione e apertura al pubblico possibile degli impianti. L’apertura al pubblico dell’impianto per la pratica del tennis deve essere ordinariamente garantita tutti i giorni (salvo i festivi): dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 21:30, il sabato dalle ore 9:00 alle ore 20:00 e la domenica dalle ore 9:00 alle ore 13:00; o comunque per un numero di ore complessive pari a quello suindicato.

L’Affidatario deve permettere l’utilizzo degli impianti con imparzialità a tutti i soggetti che gliene facciano richiesta, con frequenza e orari da concordare in modo tale da non impedirne l’ordinaria fruizione da parte dell’Affidatario.

L’Affidatario deve in particolare garantire la possibilità di utilizzo degli impianti alle eventuali sportive di San Gimignano che volessero praticare attività sportive di vario tenore a livello amatoriale o dilettantistico, con modalità concertate con tali e tariffe preventivamente approvate dal Comune.

Gli impianti possono essere utilizzati e concessi in uso occasionale anche per attività extra sportive comunque compatibili con la tipologia delle strutture, nel rispetto delle specifiche normative in materia, previa approvazione del Comune ed eventuali tariffe approvate dall’Ente.

L’Affidatario è tenuto a concedere gratuitamente, di norma nei giorni di mercoledì dalle ore 20:45 alle ore 23:00, da gennaio a giugno di ogni anno, l’uso del campo da tennis in superficie “sintetica” di cui all’art. 1, lettera d), a organismi operanti senza scopo di lucro iscritti all’Albo delle associazioni del Comune di San Gimignano per attività disciplinate da specifici accordi di coprogettazione o collaborazione fra tali soggetti e il Comune.

Il Comune si riserva la facoltà di utilizzare gratuitamente gli impianti per lo

svolgimento, diretto o tramite soggetti terzi da questo individuati, di iniziative sportive o di interesse pubblico in genere, da comunicare all’Affidatario con congruo preavviso, per un massimo di 5 giorni all’anno.

#### **Art. 6 – Oneri ed obblighi dell’Affidatario**

L’affidamento degli impianti implica l'assunzione, da parte dell'Affidatario, dei seguenti oneri gestionali ed economici: a) apertura e chiusura; b) custodia e sorveglianza; c) pulizia; d) intestazione e pagamento delle utenze; e) manutenzione ordinaria; f) realizzazione di corsi ed altre attività per la promozione della pratica del calcio e del tennis; g) imposte, tasse e tributi normativamente previsti ed altri eventuali oneri ed obblighi connessi all’uso e alla gestione.

L’Affidatario deve assicurare, in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- apertura e chiusura degli impianti, nonché custodia e sorveglianza sul corretto uso dei medesimi da parte degli atleti, dei dirigenti, degli spettatori e di tutti i fruitori, tramite la presenza di specifici soggetti incaricati;
- pulizia e disinfezione costante con idonei prodotti igienizzanti e disinfettanti;
- cura e manutenzione costante dei campi da gioco, delle strutture, delle aree verdi, delle pertinenze e beni mobili, con le cadenze atte ad assicurare la perfetta fruibilità dei medesimi, assicurando lo smaltimento del materiale di risulta negli appositi spazi;
- realizzazione di corsi e altre attività tese alla promozione della cultura e della pratica del calcio e del tennis rivolte a minori e adulti, tra cui in particolar modo l’attività di squadre di calcio di bambini di età compresa tra i 5 e i 13

anni aderenti alla “Scuola Calcio FIGC” e corsi per lo svolgimento della pratica del tennis per bambini e ragazzi, tramite il coinvolgimento di istruttori, maestri e altri operatori professionalmente qualificati in possesso di attestazioni rilasciate dalle rispettive federazioni sportive nazionali, tra cui almeno n. 3 allenatori di calcio e n. 1 maestro di tennis.

L’Affidatario si obbliga a trasmettere al Comune annualmente:

a) entro il 30 giugno: il programma di apertura degli impianti e delle attività da svolgere nella stagione sportiva annuale seguente;

b) entro il 30 settembre: il resoconto delle attività effettuate alla stagione sportiva annuale, consistente in:

- una relazione sulle attività sportive effettuate;

- un consuntivo di tutte le entrate e le spese correlate alla gestione, con specifica rendicontazione delle spese sostenute per utenze e manutenzioni tramite presentazione delle relative fatture quietanziate.

Per l’anno 2026, il programma di cui alla lettera a) dovrà essere trasmesso almeno quindici giorni prima dell’inizio delle attività.

#### **Art. 7 – Utenze e manutenzione ordinaria**

L’Affidatario deve provvedere al pagamento di tutte le utenze afferenti agli impianti. L’Affidatario si obbliga a volturare le utenze a contatore a proprio carico entro novanta giorni dall’affidamento (salvo deroga per motivi non riconducibili alla responsabilità dell’Affidatario), trasmettendo copia delle volture al Comune. Nelle more della voltura dei contratti, gli importi relativi alle utenze saranno decurtati dall’importo annuale appannaggio dell’Affidatario di cui al successivo art. 15.

L’Affidatario deve realizzare tutti gli interventi di manutenzione ordinaria necessari al regolare funzionamento degli impianti e delle relative aree di pertinenza. Tali interventi consistono in tutte quelle ordinarie prestazioni finalizzate al mantenimento della funzionalità degli impianti e delle relative aree di pertinenza in relazione al relativo utilizzo, con fornitura e impiego di materiali e modalità conformi alle vigenti normative in materia. Sono considerati interventi di manutenzione ordinaria, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli indicati all’art. 8 del Capitolato Speciale d’Appalto, allegato A) al presente contratto.

In caso di inerzia dell’Affidatario, attestata previo mancato adempimento di almeno due segnalazioni ricevute dal Comune nell’arco di trenta giorni (sette giorni in caso di interventi urgenti), l’Ente potrà provvedere direttamente, o tramite soggetti terzi, all’esecuzione degli interventi, rivalendosi sull’importo annuale appannaggio dell’Affidatario di cui al successivo art. 15.

#### **Art. 8 – Sicurezza**

L’Affidatario si obbliga all’esecuzione della manutenzione ordinaria e programmata prevista dalle vigenti normative in materia di sicurezza sulla tipologia degli impianti, compresa la fornitura dei materiali necessari.

L’Affidatario si obbliga, assumendone la piena responsabilità, ad ogni adempimento e obbligo in materia di sicurezza previsto dal D. Lgs. n. 81/2008, “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro” e ss.mm.ii. e dalle altre norme vigenti in materia di gestione di impianti sportivi, tra cui a cui, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli indicati all’art. 9 del Capitolato Speciale d’Appalto, allegato A) al presente contratto.

L’Affidatario si impegna a fornire tempestiva segnalazione scritta degli interventi di competenza del Comune necessari a garantire le condizioni di sicurezza degli impianti. Nelle more dell’intervento dell’Ente, l’Affidatario deve adottare tutti gli accorgimenti atti a garantire la sicurezza dei fruitori degli impianti.

Il Comune non risponde per qualsiasi danno a persone o cose derivante dal mancato rispetto degli adempimenti a carico dell’Affidatario previsti dal presente articolo.

#### **Art. 9 – Personale dell’Affidatario**

L’Affidatario provvede alla gestione degli impianti tramite idoneo personale da esso individuato.

L’Affidatario assume l’obbligo di ottemperare a tutte le normative previdenziali, assistenziali, di retribuzione dei lavoratori e di sicurezza sul lavoro vigenti per il personale impiegato nella gestione, esonerando espressamente il Comune da qualsiasi coinvolgimento in merito.

L’Affidatario assume, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale per danni alla funzionalità degli impianti derivante dall’operato, anche omissivo, del proprio personale e dei soggetti a vario titolo coinvolti nella gestione.

#### **Art. 10 – Modalità di utilizzo degli impianti**

L’Affidatario si obbliga a usare gli impianti in maniera pienamente conforme alle vigenti normative e a garantire un efficiente mantenimento della relativa funzionalità, adoperandosi per evitare qualsiasi danneggiamento o deperimento non correlato all'ordinaria usura.

Non sono consentiti all’Affidatario interventi di modifica degli impianti, neppure parziali, salvo preventivo consenso scritto da parte del Comune.

Le attrezzature e i beni mobili affidati all’Affidatario non possono essere asportati dagli impianti senza il preventivo benestare del Comune.

L’Affidatario si obbliga a sostituire prontamente i beni ricevuti in uso resi inefficienti dall’ incuria e dall’uso inadeguato.

L’Affidatario ha facoltà di introdurre all'interno degli impianti attrezzature e beni mobili propri funzionali all'espletamento della gestione, provvedendo a rimuoverli alla scadenza dell’affidamento o in caso di motivata richiesta del Comune.

L’Affidatario si obbliga a comunicare tempestivamente al Comune danni o sensibili deterioramenti che dovessero verificarsi agli impianti, nonché gli interventi di manutenzione straordinaria da apportare ai medesimi i quali risultassero urgenti e necessari per eliminare situazioni di pericolo o danno a persone o cose.

L’Affidatario garantisce la costante possibilità di accesso agli impianti al Comune e ai soggetti da questo autorizzati al fine di effettuare controlli e verifiche, lavori e servizi, prestando la necessaria collaborazione a titolo non oneroso.

#### **Art. 11 – Oneri del Comune**

Sono a carico del Comune tutti gli interventi di manutenzione straordinaria necessari al regolare funzionamento degli impianti.

Gli interventi di manutenzione straordinaria oggetto dell'affidamento consistono in tutte quelle prestazioni e forniture non riconducibili alle

manutenzioni ordinarie di cui al precedente art. 7 e all'art. 8 del Capitolato Speciale d'Appalto, allegato A) al presente contratto.

Il Comune si riserva la facoltà di realizzare interventi di manutenzione straordinaria finalizzati all'innovazione o al miglioramento della fruizione complessiva degli impianti da parte del pubblico e per altre finalità istituzionali, senza che ciò possa comportare richieste di risarcimento da parte dell'Affidatario anche in caso di temporanea interruzione della possibilità di utilizzo degli impianti.

#### **Art. 12 – Migliorie**

L'Affidatario può effettuare, con oneri a proprio carico, interventi di carattere straordinario di innovazione e miglioramento degli impianti tesi ad un ampliamento della relativa fruizione, qualificabili come “migliorie”.

L'esecuzione dei suddetti interventi può avvenire esclusivamente nel rispetto delle vigenti normative in materia e previa approvazione da parte del Comune e di altri eventuali enti competenti (ASL, CONI, ecc).

Alla scadenza del contratto, le migliorie oggetto del presente articolo, e qualunque altra eventuale miglioria apportata agli impianti nel corso della gestione (ivi compresi eventuali attrezzature e beni immessi all'interno degli impianti dall'Affidatario e da questi non ritirati all'atto del riconsegna degli impianti) resteranno di proprietà del Comune, senza indennizzi per l'Affidatario.

#### **Art. 13 – Garanzia definitiva**

L'Affidatario, ai sensi degli artt. 117 del D. Lgs. n. 36/2023 e 23 del Capitolato Speciale d'Appalto, e con le modalità di cui agli artt. 106 e 53, comma 4, del

D. Lgs. n. 36/2023, a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto, ha costituito una cauzione definitiva mediante garanzia fideiussoria n. \_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_, agenzia di \_\_\_\_\_, in data \_\_\_\_/\_\_\_\_/2026, di € 7.449,75 (Euro settemilaquattrocentoquarantanove/75).

La suddetta garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. In caso di inosservanza delle condizioni contrattuali e di quelle previste nel Capitolato Speciale d'Appalto, il Comune potrà, di diritto, rivalersi di propria autorità sulla cauzione definitiva come sopra costituita e l'Affidatario sarà tenuto a reintegrarla nel termine e con le modalità che saranno all'uopo fissate. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune.

#### **Art. 14 – Responsabilità e polizza assicurativa**

L'Affidatario esonera il Comune da ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose, anche di terzi, che possano in qualsiasi modo e momento derivare dallo svolgimento delle attività praticate all'interno degli impianti e comunque connesse alla gestione degli stessi. A tal fine, l'Affidatario dovrà essere assicurato, unitamente a tutto il personale impiegato e ad ogni persona (fisica o giuridica) che opererà per suo conto, per i rischi relativi a responsabilità civile verso i terzi, per qualsiasi danno o evento possa esser causato a persone e cose, esonerando espressamente l'Ente da qualsiasi

responsabilità civile per danni o incidenti che dovessero verificarsi nell'espletamento della gestione.

A tal fine, conformemente a quanto disposto dall'art. 14 del Capitolato Speciale di Appalto, l'Affidatario ha presentato polizza assicurativa n. \_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_, agenzia di \_\_\_\_\_, in data \_\_/\_\_/\_\_\_\_.

Durante la vigenza contrattuale, l'Affidatario è tenuto a dimostrare la permanenza delle coperture assicurative sopra citate producendo copia delle quietanze di pagamento dei ratei di premio successivi al primo entro trenta giorni dalla rispettiva data di scadenza o delle eventuali polizze emesse in sostituzione della polizza sopra indicata.

#### **Art. 15 - Importo per la gestione**

A titolo di compartecipazione alle spese di gestione degli impianti, il Comune eroga all'Affidatario un importo di € 148.995,00 oltre IVA 22%, così per un totale di € 181.773,90 (annui € 49.665,00 oltre IVA 22%), da corrispondere, dietro presentazione di regolari fatture, in ottemperanza agli oneri e obblighi di cui all'art. 7 del Capitolato Speciale d'Appalto, allegato A) al presente contratto.

Il suddetto importo sarà corrisposto:

- per il 50%, entro trenta giorni dalla presentazione del programma delle attività di cui all'art. 7, comma 3, lettera a) del Capitolato Speciale d'Appalto, allegato A) al presente contratto;

- per il restante 50%, entro trenta giorni dalla presentazione del resoconto delle attività effettuate di cui all'art. 7, comma 3, lettera b) del Capitolato Speciale d'Appalto, allegato A) al presente contratto.

Il pagamento delle suddette somme è effettuato entro trenta giorni dalla data di ricezione di regolari fatture, da presentare esclusivamente in formato elettronico, ai sensi e con le modalità di cui al D.M. del MEF n. 55 del 3/04/2013 di attuazione della legge n. 244/2007, articolo 1, commi da 209 a 214. Il Codice Univoco dell'Ufficio è UFVSA5 e dovrà essere obbligatoriamente inserito nell'elemento "Codice Destinatario" del tracciato della fattura elettronica. In caso di emissione di fatture irregolari, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data d'intervenuta contestazione da parte del Comune. Le fatture sono soggette al meccanismo della scissione dei pagamenti, in base al quale il Comune paga l'importo delle fatture come segue: l'importo al netto dell'IVA direttamente al fornitore; l'importo dell'IVA all'erario per conto del fornitore (il Comune è sostituto d'imposta e versa l'IVA per il proprio fornitore). Sulle fatture presentate dovrà essere evidenziato l'importo dell'IVA ed essere inserita la dicitura "Scissione dei pagamenti art. 17-ter DPR n. 633/1972".

#### **Art. 16 – Introiti dell'Affidatario**

Per la gestione degli impianti e lo svolgimento delle attività contrattualmente previste, l'Affidatario può introitare somme da parte di utenti e soggetti terzi derivanti da:

a) utilizzo degli impianti sportivi da parte dell'utenza e concessione occasionale in uso a soggetti terzi. I costi orari per la fruizione degli impianti e le concessioni in uso occasionali degli impianti ad altre sportive e soggetti vari di cui all'art. 5 sono soggetti a tariffe preventivamente approvate dal Comune su proposta dell'Affidatario;

b) realizzazione di corsi e altre iniziative per la promozione delle discipline sportive di cui agli artt. 5 e 6 del presente contratto;

c) sponsorizzazioni e pubblicità tese a fornire all’Affidatario risorse economiche da destinare allo svolgimento delle attività sportive, in forme comunque compatibili con la tipologia degli impianti e salvo motivato diniego da parte del Comune, previo espletamento delle necessarie formalità ed eventuale pagamento delle relative imposte e tasse. Il Comune si riserva comunque la piena facoltà di installare all’interno e presso gli impianti strutture promozionali delle attività proprie o di soggetti terzi con esso operanti senza corrispettivi appannaggio dell’Affidatario;

d) eventuale attivazione di servizi di ristoro all’interno degli impianti, nel rispetto delle vigenti normative in materia;

e) altre eventuali attività previa formale autorizzazione del Comune.

#### **Art. 17 – Subappalto**

In sede di offerta l’Appaltatore ha dichiarato di non fare ricorso all’istituto del subappalto.

#### **Art. 18 – Controlli e prescrizioni**

Il Comune ha piena facoltà di vigilare sulla gestione degli impianti e di accedervi liberamente allo scopo di verificare lo stato di conservazione e la corretta utilizzazione dei medesimi, nonché l’osservanza di tutte le prescrizioni contrattualmente previste.

Il Comune si riserva di impartire ulteriori prescrizioni rispetto a quelle disciplinate dal Capitolato Speciale d’Appalto, allegato A) al presente contratto, onde garantire un puntuale rispetto delle normative vigenti e una

ottimale fruizione degli impianti, alle quali l’Affidatario ha l’obbligo di attenersi.

#### **Art. 19 – Penali**

In caso di inadempienza alle disposizioni previste dal Capitolato Speciale d’Appalto, dal presente contratto e da altre normative vigenti, l’Affidatario è invitato dal Comune ad ottemperarvi entro un termine minimo indicato dall’Ente.

In caso di mancata ottemperanza dell’Affidatario alle disposizioni di cui al comma precedente, il Comune ha facoltà di applicare penali in relazione all’entità delle violazioni, per importi compresi: fra € 100,00 e € 500,00 per inadempienze lievi; fra € 501,00 e € 2.000,00 per inadempienze gravi. Resta ferma la possibilità, per il Comune, di chiedere la liquidazione dell’importo delle eventuali penali attingendo direttamente alla cauzione fidejussoria definitiva, costituita dall’Affidatario a garanzia dell’esecuzione del contratto.

In tal caso l’Affidatario deve provvedere al reintegro della cauzione nel termine prescritto di trenta giorni consecutivi, pena la risoluzione del contratto.

Il Comune si riserva la piena facoltà di procedere all’esecuzione d’ufficio dei mancati interventi contestati, addebitandone le relative spese all’Affidatario tramite decurtazione dall’importo di cui al precedente art. 15.

#### **Art. 20 – Risoluzione del contratto**

Il contratto si risolve, oltre che nei casi previsti dal presente articolo, nelle ipotesi e secondo le modalità di cui all’art. 122 e all’art. 10 dell’Allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. e all’art. 1453 e sgg. del Codice Civile.

Con la risoluzione in danno dell’Affidatario inadempiente, sorge per il Comune

il diritto di affidare a terzi il servizio, o la parte rimanente di questo.

L'affidamento a terzi è comunicato all’Affidatario inadempiente, cui sono addebitate le spese sostenute in più dal Comune rispetto a quelle previste dal contratto risolto, prelevate dal deposito cauzionale salva la richiesta dell'ulteriore risarcimento del danno (art. 122, comma 6, del D. Lgs. n. 36/2023). Il contratto si risolve anche nell'ipotesi di cui all'art. 104, comma 9, del D. Lgs. n. 36/2023, relativo all'adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, il contratto si risolve di diritto con la semplice comunicazione da parte del Comune all'Affidatario di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, qualora l’Ente rilevi, ai sensi dell'art. 32 della L.P. 16/2015, che l'Affidatario, al momento della presentazione dell'offerta ovvero della stipula, non risulti essere stato in possesso dei prescritti requisiti di partecipazione.

Il Comune può risolvere in qualunque momento il contratto, previa formale comunicazione all’Affidatario e senza dover corrispondere a quest'ultimo alcun compenso o indennizzo, per comprovati motivi, quali:

- scioglimento, fallimento o cessazione dell’attività dell’Affidatario;
- cessione a terzi del contratto;
- attribuzione agli impianti di una destinazione diversa da quella contrattualmente prevista;
- violazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 5 e 6;
- mancato adempimento degli obblighi relativi al personale e di altre norme in materia di lavoro;

- altre gravi o reiterate infrazioni contrattuali dell’Affidatario.

Il Comune può inoltre risolvere in qualsiasi momento il contratto per indisponibilità o impraticabilità degli impianti dovute a cause di forza maggiore o eccezionali necessità dell’Ente per fini pubblici, così come revocare l’utilizzo parziale degli impianti.

Nei casi di cui ai commi precedenti: a) il Comune provvede all’incameramento della garanzia, restando comunque impregiudicata la facoltà di richiesta di risarcimento danni; b) l’Affidatario deve tempestivamente restituire al Comune gli impianti liberi da persone e cose.

#### **Art. 21 – Restituzione dell’impianto**

Alla scadenza del contratto, gli impianti dovranno essere lasciati liberi e riconsegnati al Comune, entro il termine da questi stabilito, in normale stato d’uso, salva quindi la naturale usura o cessazione della funzionalità dovuta al relativo utilizzo nell’espletamento degli adempimenti stabiliti.

#### **Art. 22 – Revisione dei prezzi**

Per la revisione dei prezzi si procede nei casi e nelle modalità previste dall’art. 60 del D. Lgs. n. 36/2023.

#### **Art. 23 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della legge n. 136/2010, il Comune e l’Affidatario devono assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

L’Affidatario assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e si impegna espressamente a inserire nei contratti con eventuali subcontraenti, ai sensi dell’art. 3, comma 9, della

stessa legge, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità.

L’Affidatario comunica al Comune gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro sette giorni dall’accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, tutti gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Comune, il Codice Identificativo di Gara (CIG).

Il mancato utilizzo di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

#### **Art. 24 – Riservatezza e trattamento dei dati**

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (G.D.P.R.) relativo alla protezione dei dati personali, il Comune informa che i dati relativi all’Affidatario saranno trattati, nel rispetto dei principi e con le modalità indicate in detto Regolamento, esclusivamente nella procedura relativa all’affidamento e saranno resi pubblici ai fini degli adempimenti degli obblighi di trasparenza comunicati agli enti preposti al controllo. “Responsabile” del suddetto trattamento è il Dott. Valerio Bartoloni, Dirigente del Settore Servizi alla Cultura e alla Persona. L’informativa completa in materia di riservatezza e trattamento dei dati è reperibile sul sito Internet del Comune.

#### **Art. 25 – Controversie**

Qualunque controversia relativa al presente affidamento, non risolvibile in via bonaria, è di competenza del Foro di Siena.

#### **Art. 26 – Elezione di domicilio**

A tutti gli effetti contrattuali, il Comune e l’Affidatario eleggono domicilio legale presso la sede del Comune di San Gimignano, sita nel Palazzo Comunale, in Piazza Duomo n. 2.

#### **Art. 27 – Norme finali e rinvio**

L’affidamento avviene in ottemperanza della vigente normativa nazionale sullo sport (D. Lgs. n. 38/2021 e ss.mm.ii.), della Legge Regionale Toscana n. 21 del 27/02/2015 e relativo Regolamento attuativo, del D. Lgs. n. 36/2023 (“Codice dei contratti pubblici”) e della normativa vigente. L’affidamento è regolato dal presente contratto, dal Capitolato Speciale di Appalto, allegato A) al presente contratto, e dall’offerta tecnica presentata dall’Affidatario in fase di gara, allegato B) al presente contratto. Per quanto non contemplato nel presente atto, si rinvia alle norme del Codice Civile in quanto applicabili ed a tutte le vigenti norme in materia di gestione di impianti sportivi.

#### **Art. 28 – Spese contrattuali**

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula ed alla eventuale registrazione del presente atto, ivi compresi i bolli, imposte e tasse sono ad esclusivo carico del Concessionario. Il presente contratto è sottoposto a registrazione in caso d’uso ai sensi dell’articolo 5 del D.P.R. 26/04/86, n. 131. Ai fini dell’assolvimento dell’imposta di bollo, il contraente ha presentato apposita ricevuta del pagamento con F24 ELIDE di € \_\_\_\_\_.

Letto, confermato e sottoscritto in forma digitale ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n.

82/2005 e s.m.i..

Il Comune di San Gimignano Dott. Valerio Bartoloni

L'Affidatario Sig. \_\_\_\_\_